

Tribunale del Riesame, (Rel.ri Dott.ssa Marina Colabraro e Dott. Andrea Guerrierio), ordinanza del 02.02.2018

Fatturazione di operazioni inesistenti ex art. 2 d.lgs. n. 74/2000 – natura dell'illecito - consumazione.

Il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 è istantaneo e perciò si consuma al momento della presentazione delle dichiarazioni.

Eventuali integrazioni alle medesime successive non influiscono sulla struttura dell'illecito, che si è già consumato, ma rilevano, al più, sulla complessiva valutazione di gravità del reato.

Conclusione confermata dalla considerazione per cui il legislatore ha inteso introdurre cause di non punibilità (che incidono solo ed esclusivamente sulla pena e non sulla struttura materiale del reato) solo in relazione ad alcune fattispecie di delitto contemplate dalla legislazione speciale.

Se ne deve desumere l'assoluta perfezione dell'illecito in relazione a quelle fattispecie per cui siffatte cause di esclusione della punibilità non sono previste.